



# COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 58

della Giunta Comunale

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO APOSTOLO DI VIGNOLA - FALESINA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA R.C. DI S. BARTOLOMEO, P.ED. 1 CC. VIGNOLA I.

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di ottobre alle ore 18:00 presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1 GADLER Mirko   | - Sindaco   |
| 2 ECCHER Flavio  | - Assessore |
| 3 OSS Giuliano   | - Assessore |
| 4 PISONI Rosanna | - Assessore |

ASSENTE	
giust	ingiust

Assiste il vicesegretario comunale dott. Oliviero Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mirko Gadler nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO APOSTOLO DI VIGNOLA - FALESINA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA R.C. DI S. BARTOLOMEO, P.ED. 1 CC. VIGNOLA I.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto che la Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di Vignola – Falesina, con sede amministrativa a Pergine Valsugana, presso la Parrocchia della Natività di Maria, in Piazza S. Maria n. 7, ha in programma alcuni interventi di restauro della Chiesa R.C. di S. Bartolomeo contraddistinta dalla p.ed. 1 C.C. Vignola I ed in particolare:

- restauro Ancona Madonna di Lourdes;
  - restauro Mobile sagrestia con cassettiere e alzata;
  - restauro n. 18 banchi;
  - trattamento di disinfestazione delle opere lignee presenti in chiesa;
- per una spesa complessiva prevista di € 67.334,24.=.

Vista allo scopo la relazione predisposta dal restauratore Diego Voltolini, dd. 25 giugno 2024, acquisita al prot. comunale n. 3332 dd. 17.10.2024;

Il Parroco Don Antonio Brugnara con nota dd. 10.09.2024 acquisita al prot. 2901, ha chiesto l'assegnazione di un contributo straordinario a parziale copertura della spesa sostenuta per il restauro della Chiesa nei termini sopra citati, la quale è stata rideterminata in complessivi € 65.922,24;

Considerato che l'immobile, contraddistinto in catasto con la p.ed. 1 C.C. Vignola I, è stato riconosciuto di interesse particolarmente importante, ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 e l'intervento proposto di restauro è stato ammesso alla graduatoria dei contributi di cui alla legge provinciale n. 1 dd. 17.02.2003 dalla Soprintendenza dei beni culturali con determina n. 14444 del 21/12/2022;

L'opera è stata oggetto di parere favorevole espresso dal Consiglio Diocesano per gli Affari Economici dell'Arcidiocesi dd. 19.07.2023, come riportato nella nota del 24.07.2023, acquisita al prot. comunale n. 3332 dd. 17.10.2024;

Evidenziato come il Codice degli Enti locali approvato con L.R. n. 2 dd. 10.05.2018 e s.m., all'art. 216 definisce le possibilità di intervento dei comuni in materia di culto evidenziando che "in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il Comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali...";

Che in concorso a ciò il regolamento comunale per la concessione di contributi ad enti ed associazioni, così approvato con deliberazione consiliare n. 15 dd. 16.05.1994 e ss.mm., esecutiva, stabilisce la possibilità per il Comune di incentivare e per questo sostenere economicamente attività poste in essere in un'ottica di sviluppo culturale e sociale della popolazione;

Rilevato che la Chiesa è luogo importante per una comunità, simbolo e riferimento della dimensione e del vivere secondo principi cristiani delle nostre genti;

Riconosciuto come l'insufficienza di mezzi della Parrocchia, costretta in via ordinaria a far fronte ai "bisogni" della Chiesa con le offerte spontanee dei fedeli, metta in seria difficoltà la stessa;

Riconosciuta la richiesta pienamente legittima e motivata e in ogni caso rientrante nelle fattispecie previste dal Regolamento sopra citato e dal testo coordinato;

Evidenziato come l'intervento così riconosciuto tenga conto delle effettive disponibilità di bilancio e della spesa sostenuta e che il saldo sarà comunque erogato dietro presentazione di idonea documentazione dimostrante la spesa effettivamente sostenuta.

Visto che in data 03/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol una convenzione per la gestione associata del servizio tecnico, in particolare sia l'edilizia privata, sia i lavori pubblici compresa la gestione degli appalti e del servizio di segreteria. In particolare i Comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoas'chèft Hoa Valzegu' ont Bersntol hanno costituito la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale servendosi dell'opera di un segretario generale e due vicesegretari comunali, e costituiscono un ufficio sovracomunale per la gestione associata e coordinata del servizio tecnico che comprende edilizia privata e lavori pubblici-gestione appalti. Resta inteso che tutto il personale di segreteria dei cinque comuni e della Comunità, attualmente in servizio, continua a prestare la propria opera presso le sedi ove attualmente presta servizio.

Preso atto che le funzioni segretariali nel Comune di Vignola Falesina sono state attribuite al Vice Segretario comunale dott. Oliviero Battisti, giusta delibera dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 27.01.2023, a decorrere dall'01.02.2023;

Visto che in data 20/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo e Vignola Falesina una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Fierozzo n. 1 del 18.01.2023 con cui è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario di Fierozzo la rag.ra Elisa Rodler, che in virtù della citata convenzione svolge analogo anche presso il comune di Vignola Falesina.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 21.02.2001 successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 18.12.2013;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale n. 2 dd. 03.05.2018 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il vice segretario comunale, Oliviero Battisti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa;
- il Responsabile del servizio finanziario, Elisa Rodler, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 dicembre 2023, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dd. 15.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.);

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 04.03.2024 con cui è stato approvato il P.I.A.O.;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

## DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la concessione a favore della Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di Vignola - Falesina, con sede amministrativa a Pergine Valsugana, presso la Parrocchia della Natività di Maria, in Piazza S. Maria n. 7, di un contributo straordinario di € 3.000,00.=, finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori di restauro, descritti nella relazione predisposta dal restauratore Diego Voltolini, dd. 25 giugno 2024, che ammontano ad € 65.992,24.=;
2. di disporre che la liquidazione del contributo avvenga nei termini di cui all'art. 5 del regolamento a saldo dietro presentazione di idonea documentazione dimostrante la spesa effettivamente sostenuta;
3. di impegnare la spesa di € 3.000,00.= al capitol 3151 – Missione 1 – Programma 11 – del Bilancio di previsione corrente;
4. di dare evidenza dell'assegnazione del predetto contributo nel sito del Comune area Trasparenza, nella sezione riservata a "sovvenzioni, contributi, ..." ai sensi dell' art. 27, c. 2, D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 7 della LR 8/2012;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018.

\*\*\*\*\*

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Mirko Gadler

Il Vicesegretario Comunale  
dott. Oliviero Battisti

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*